



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 23 dicembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata

Chievo Verona-Ancona 1-0
Empoli-Roma 0-2
Lazio-Internazionale 2-1
Lecce-Juventus 1-1
Milan-Udinese 1-2
Parma-Reggina 1-2
Perugia-Brescia 2-2
Sampdoria-Modena 1-1
Siena-Bologna 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22-23 dicembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 48

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21 dicembre 2003 – Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. PERUGIA – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine alla condotta del calciatore **Di Biagio Luigi** (Soc. **Brescia**), al 34° del secondo tempo;

rilevata la necessità di acquisire la relativa documentazione filmata;

riserva

la decisione in ordine all'episodio sopra citato al pervenimento della documentazione televisiva.

* * * * *

Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. MODENA

Il Giudice Sportivo,

letto il rapporto arbitrale dal quale risulta l'ammonizione per condotta scorretta in danno di un avversario del calciatore **Allegretti Riccardo**, Soc. **Modena**, al 44° del primo tempo;

esaminato, ai sensi dell'art. 31 comma a2) CGS, il filmato della gara, nella parte relativa all'episodio sopra citato;

rilevato che le immagini, tali da offrire piena garanzia tecnica e documentale, evidenziano quanto segue:

in occasione di un'azione d'attacco del calciatore Flachi (Soc. Sampdoria), quest'ultimo era irregolarmente atterrato dall'avversario Ungari Luca (indossante la maglia con il n. 6), mentre un altro calciatore del Modena, Allegretti Riccardo (maglia n. 14) si trovava, anch'egli, al momento dell'intervento irregolare compiuto dal proprio compagno, nelle immediate vicinanze di Flachi, in danno del quale peraltro non compiva alcun intervento di giuoco scorretto, non entrando nemmeno in contatto con l'avversario. Per effetto dell'intervento di Ungari, Flachi cadeva a terra. L'Arbitro, che seguiva costantemente lo svolgimento dell'azione, faceva continuare il giuoco per la regola del vantaggio. Una volta esauritosi l'attacco della Sampdoria, l'Arbitro interrompeva il giuoco e si portava vicino a Flachi, rimasto per terra dolorante. Nello stesso punto era presente anche Allegretti, il quale scambiava alcune parole con l'Arbitro e compiva con la mano un gesto come a significare di esser stato lui l'autore dell'intervento scorretto in danno del calciatore della Sampdoria. Tutto ciò avveniva mentre l'Arbitro stava per estrarre il cartellino ai fini della notifica del provvedimento disciplinare.

L'Arbitro esibiva il cartellino giallo ad Allegretti, il cui nominativo veniva ovviamente riportato nel rapporto ufficiale tra i calciatori ammoniti. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato nei confronti del calciatore Ungari;

constatata, alla luce della ripresa televisiva, la responsabilità di Ungari quale autore dell'intervento scorretto in danno di Flachi e, per contro, l'assenza di responsabilità nel fatto stesso da parte di Allegretti;

rilevato, pertanto, che nel caso di specie si è verificato un errore di persona, avendo l'Arbitro sanzionato con l'ammonizione un calciatore (Allegretti) diverso dall'autore (Ungari) dell'intervento scorretto;

visto l'art. 31 comma a2) che attribuisce agli Organi di Giustizia sportiva la facoltà di utilizzare una prova televisiva per sanzionare il calciatore responsabile di un'infrazione, erroneamente attribuita dall'Arbitro in campo ad altro calciatore, ferma restando la regolarità del risultato della gara conseguito sul campo, in considerazione del chiaro e combinato disposto dello stesso art. 31 comma a2) e dell'art. 24 comma 3) CGS;

rilevato, di conseguenza, che deve essere sanzionato con una ammonizione il calciatore Ungari Luca (Soc. Modena) per l'infrazione commessa al 44° del primo tempo in danno di un avversario, mentre non si deve dar luogo in sede disciplinare all'ammonizione nei confronti del calciatore Allegretti Riccardo;

rilevato, peraltro, che la condotta tenuta da Allegretti, subito prima che l'Arbitro estraesse il cartellino giallo, deve essere valutata nella sede disciplinare competente quale possibile violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, stabilito dall'art. 1 CGS, in quanto condotta che potrebbe aver agevolato l'errore dell'Arbitro nell'identificazione dell'autore della condotta scorretta in danno di Flachi Francesco;

P.Q.M.

delibera di:

- non infliggere l'ammonizione al calciatore **Allegretti Riccardo** (Soc. **Sampdoria**) con riferimento alla condotta scorretta in danno di un avversario, al 44° del primo tempo della gara indicata in epigrafe;
- infliggere per questo fatto un'ammonizione al calciatore **Ungari Luca** (Soc. **Modena**) con conseguente conteggio di tale ammonizione come **quinta ammonizione**, trattandosi di calciatore che risulta dal presente Comunicato squalificato per un giornata di gara, per effetto della quarta ammonizione già ricevuta (ammonizione irrogata dall'Arbitro al 23° del primo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario);
- trasmettere copia del rapporto arbitrale nonché del filmato televisivo all'Ufficio Indagini per quanto di sua competenza in ordine al comportamento del calciatore Allegretti Riccardo nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso Allegretti dell'ammonizione ad opera del Direttore di gara.

a) SOCIETA'

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in numerosissime occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi e acceso bengala e fumogeni sugli spalti; per aver, in cinque occasioni, lanciato bengala e fumogeni nel recinto di giuoco; per aver, al 19° del primo tempo, scagliato una moneta che colpiva un Assistente alla schiena provocando lieve dolore di breve durata; per avere, in quattro occasioni durante il secondo tempo, sfiorato lo stesso Assistente con bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, in cinque occasioni durante la gara, lanciato petardi nel recinto di giuoco; per avere, in tre occasioni, lanciato bengala accesi che dovevano essere rimossi dai Vigili del fuoco; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, durante lo svolgimento della gara ed in particolare al 23° del primo tempo, fatto esplodere petardi e lanciato fumogeni, due dei quali cadevano sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver, in altre due occasioni, acceso bengala e fumogeni sugli spalti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, in due occasioni, lanciato petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante la gara, lanciato petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ALMEYDA Matias Jesus (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); perché, al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinato in modo minaccioso ad un avversario lo spingeva sul petto con le mani; richiamato dall'Arbitro per la notifica dell'espulsione, gli sottraeva il cartellino rosso, nascondendolo dietro la schiena; dopo aver ricevuto la notifica dell'espulsione, tentava di aggredire l'avversario poco prima da lui colpito, senza riuscire nell'intento solo grazie al tempestivo ed efficace intervento di alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KALADZE Kakha (Milan): perché, al 36° del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con un pugno un avversario, senza cagionargli esiti lesivi di sorta; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARDONE Giuseppe (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IULIANO Mark (Juventus): perché, al 13° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BERRETTA Daniele (Ancona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONI Cristiano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRANCELINO Matuzalem (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GROSSO Fabio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

JANKULOVSKI Marek (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARASCO Antonio (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PRATALI Francesco (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

UNGARI Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CHEVANTON Ernesto Javier (Lecce).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BAIOCCO Davide (Reggina)
GILARDINO Alberto (Parma)
TARE Igli (Bologna).

PRIMA SANZIONE

DI NATALE Antonio (Empoli)
FREY Sebastien (Parma)
MARGIOTTA Massimo (Perugia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CUFRE Damian (Siena)
VIALI William (Ancona).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ABRUZZESE Giuseppe (Lecce)
BETTARINI Stefano (Sampdoria)
DACOURT Olivier (Roma)
NATALI Cesare (Bologna)
SAMUEL Walter Adrian (Roma)
TEDESCO Giacomo (Reggina).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PINZI Giampiero (Udinese).

QUINTA SANZIONE

DELLI CARRI Daniele (Siena)
MORO Fabio (Chievo Verona).

SECONDA SANZIONE

AMOROSO Cristian (Bologna)
FICINI Fabrizio (Empoli)
GATTUSO Gennaro (Milan).

PRIMA SANZIONE

BUSCE' Antonio (Empoli)
CAPPELLINI Massimiliano (Empoli)
DELGADO Alfonso Roberto (Lazio)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
FIORE Stefano (Lazio)
PAZIENZA Michele (Udinese)
SCOPONI Massimo (Modena).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CORRADI Bernardo (Lazio).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

IZECSON Ricardo Kaka (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 gennaio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 DICEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani